



Presidenza del Consiglio dei Ministri
M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri deibeni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* e, in particolare, l'articolo 3, concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunità al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia e, in particolare, il comma 1250, lettera e-bis), introdotto dall'articolo 33 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, relativo agli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, nonché il comma 1252, che stabilisce le modalità di riparto del medesimo Fondo;

VISTO il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera e), che modifica l'articolo 34, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e 10 aprile 2024, concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, emanata il 12 settembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2026, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari a euro 91.050.802,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, euro 1.250.000,00 sono destinati al supporto tecnico-scientifico del Dipartimento per le politiche della famiglia nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 13 marzo 2026, registrato dalla Corte dei conti in data 23 aprile 2026, reg. n. 1191, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui sono destinate risorse per un ammontare di euro 350.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 marzo 2026, n. 37 *“Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento”* il quale prevede che *al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#), alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore»;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 17 marzo 2026, n. 37, il quale prevede che *“per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”;*

VISTO il Decreto della Ministra della famiglia, la natalità e le pari opportunità del 19 maggio 2026, in corso di registrazione, che ha destinato euro 300.000,00, a valere sulle risorse assegnate al Fondo politiche per la famiglia per l'esercizio finanziario 2026, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 2, comma 4, dalla Legge 17 marzo 2026, n. 37, ai fini del finanziamento del funzionamento del registro di cui all'articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che, pertanto, le risorse del Fondo per le politiche della famiglia assoggettabili al riparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontano a euro 89.150.802,00 e che appare opportuno ripartire la quota del Fondo destinata alle Regioni mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia per gli anni 2012-2018;

CONSIDERATO che occorre procedere all'individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2026, garantendo, al contempo, i principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010,



Presidenza del Consiglio dei Ministri
M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il quale prevede che i Centri per la famiglia offrano consulenza e servizi in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti, demandando al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità la realizzazione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai medesimi Centri;

TENUTO CONTO che è necessario rafforzare le funzioni dei Centri per la famiglia quali presidi territoriali di informazione, orientamento e accompagnamento delle famiglie nell'accesso ai servizi, alle risorse e alle opportunità disponibili sul territorio e a livello nazionale;

TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, i Centri per la famiglia sono chiamati a offrire consulenza e servizi in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti;

RITENUTO opportuno proseguire con l'investimento sui servizi erogati dai Centri per la famiglia, in continuità con gli indirizzi già adottati nei precedenti decreti di riparto del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 172103 del 7 luglio 2026, pervenuta per il tramite del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 33589 del 10 luglio 2026;

VISTA l'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 23 luglio 2026

DECRETA

Art. 1

1. Sono destinati alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2026, complessivamente euro 89.150.802,00, ripartiti con il presente decreto tra i seguenti settori di intervento:
 - a) realizzazione di attività di competenza regionale e degli enti locali, indicate all'articolo 2 del presente decreto, **per euro 35.000.000,00**, secondo gli importi della tabella di cui all'Allegato I, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 - b) realizzazione di ulteriori iniziative del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia, ai sensi dell'articolo 1, commi 1250 e 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **per euro 54.150.802,00**.

Art. 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto sono dirette a finanziare iniziative per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come aggiunto dall'art. 33 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,



Presidenza del Consiglio dei Ministri
M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

2. In particolare, con le risorse di cui al comma precedente, i Centri per la famiglia assicurano - oltre ai servizi di base già erogati all'utenza - un ruolo informativo e di orientamento in ordine ai servizi, alle risorse e alle opportunità istituzionali e informali, educative, sociali, sanitarie, economiche, scolastiche e del tempo libero, attivi sul territorio e offerti alle famiglie anche a livello nazionale, nonché attività di consulenza e servizi in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione all'uso del parental control.
3. Con le medesime risorse, i Centri per la famiglia svolgono, inoltre, almeno una tra le seguenti funzioni:
 - a) servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) servizi di ascolto e orientamento dedicati agli adolescenti e ai loro genitori;
 - c) sensibilizzazione sul valore dell'affidamento familiare e dell'adozione, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze delle famiglie affidatarie e adottive, nonché promozione della formazione continua degli operatori e delle famiglie;
 - d) promozione di progettualità a sostegno della maternità e della famiglia nei primi mille giorni.
4. Le Regioni assicurano, nell'ambito della programmazione finanziata con le risorse di cui al presente decreto, l'erogazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3, almeno nel 50 per cento dei Centri per la famiglia presenti nel rispettivo territorio, dandone evidenza al Dipartimento per le politiche della famiglia.
5. Le Regioni possono cofinanziare i servizi di cui ai commi precedenti. In tal caso, l'eventuale quota di cofinanziamento è inserita negli atti regionali di programmazione ed è anch'essa soggetta, al pari della quota di finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia, a rendicontazione. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a effettuare il relativo monitoraggio.
6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia eroga alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato I, a seguito di specifica richiesta da parte delle medesime. Nella richiesta sono illustrate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali adottate sentite le Autonomie locali, nonché l'eventuale cofinanziamento di cui al comma 5.
7. La quota del Fondo per le politiche della famiglia relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente pari a euro 294.000,00 e a euro 287.000,00, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, pertanto, è versata, nel medesimo anno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 6 sul codice IBAN IT19V0100003245BE00000002XL;
8. Alla richiesta di cui al comma 6, da inviare in formato elettronico all'indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere allegati obbligatoriamente:
 1. copia della deliberazione della Giunta regionale, adottata sentite le Autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

- ii. piano operativo delle attività, redatto sulla base della scheda fornita dal Dipartimento per le politiche della famiglia, dal quale risulti evidente un cronoprogramma dei singoli interventi con indicazione delle modalità di attuazione e un piano finanziario relativo agli interventi stessi, coerente con il citato cronoprogramma;
9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, previa verifica della coerenza delle azioni previste dalla programmazione regionale con le finalità di cui al comma 1 e all'esito dell'istruttoria della documentazione inviata, comunica la positiva valutazione della richiesta.
Le Regioni, entro 7 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, inviano la Dichiarazione di avvenuto inizio attività e della data stimata di conclusione delle stesse.
Il Dipartimento, nei 45 giorni successivi alla ricezione della Dichiarazione di avvenuto inizio attività, provvede all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna Regione.
10. Le Regioni devono:
- a) assumere l'impegno di spesa entro e non oltre 6 mesi dalla data di avvenuto inizio delle attività, come rilevabile dalla dichiarazione del precedente comma 9;
 - b) svolgere le attività, erogare i fondi agli enti destinatari del finanziamento ed effettuare gli eventuali pagamenti di propria competenza entro 18 mesi della predetta data di avvenuto inizio attività. Qualora le procedure di erogazione e/o di pagamento non siano ultimate nel suddetto termine, il Dipartimento può concedere, su formale e motivata richiesta della Regione interessata, una proroga fino a un massimo di 6 mesi.
11. Alle Regioni che non trasmettono, entro il termine previsto, tutta la documentazione di cui ai commi 8 e 9, ovvero la cui documentazione non risponde ai requisiti stabiliti o non rispetta le finalità previste dal comma 1, non sono erogate le quote di finanziamento, che restano nella disponibilità del Dipartimento per le politiche della famiglia. Le somme non trasferite sono utilizzate, entro il corrente anno, dal Dipartimento per le politiche della famiglia per finalità di competenza statale.
12. Entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle procedure, di cui al comma 10, lettera b) del presente articolo, le Regioni trasmettono all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it i giustificativi degli atti di erogazione agli enti destinatari delle somme o di esecuzione della spesa direttamente sostenuta dall'ente regionale, unitamente a una relazione sull'attività svolta e a un riepilogo delle attività finanziate. La relazione e il riepilogo delle attività finanziate devono contenere la dichiarazione di conformità delle spese rispetto alle disposizioni e alle finalità del presente decreto, sulla base di una rendicontazione delle attività che ne attesti l'avvenuto svolgimento, resa dagli enti gestori.
13. Le somme non spese entro il termine di cui al comma 10, lettera b), devono essere restituite al Dipartimento per le politiche della famiglia sul codice IBAN IT17E0100004306CC0000000265, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, indicando nella causale del pagamento che "le somme sono restituite ai sensi del finanziamento a valere sul Fondo per le politiche della famiglia annualità 2026". Le risorse di cui al primo periodo sono versate, nel medesimo anno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri all'entrata del bilancio dello Stato al capitolo 2368, articolo 9, utilizzando l'IBAN IT62N0100003245BE00000003GM, e restano acquisite all'erario;
14. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Regioni, provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati programmati, condividendone gli esiti con le Regioni e con l'ANCI, al fine di garantire il coordinamento degli interventi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

nazionali, regionali e locali. A tal fine, le Regioni trasmettono all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it i documenti richiesti, nonché le informazioni relative alla realizzazione delle azioni programmate e finanziate con le risorse di cui al presente decreto. Le Regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutto il supporto necessario all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al presente comma.

15. Ai fini della tracciabilità del Fondo per le politiche della famiglia e di una più efficace comunicazione sul territorio delle risorse trasferite con il riparto del presente decreto, è attribuito un CUP al finanziamento e i prodotti relativi ai servizi erogati dai Centri per la famiglia con il suddetto Fondo, incluso il materiale comunicativo, devono riportare la dicitura riconoscibile: "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

24 FEB. 2026

Eugenia Maria Roccella



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

ALLEGATO I

Riparto Regioni e PA del Fondo nazionale politiche della famiglia – anno 2026

Tabella 1- Percentuali di riparto sulla base del FNPS

Abruzzo	2,45%	857.500,00 €
Basilicata	1,23%	430.500,00 €
Calabria	4,11%	1.438.500,00 €
Campania	9,98%	3.493.000,00 €
Emilia Romagna	7,08%	2.478.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	766.500,00 €
Lazio	8,60%	3.010.000,00 €
Liguria	3,02%	1.057.000,00 €
Lombardia	14,15%	4.952.500,00 €
Marche	2,65%	927.500,00 €
Molise	0,80%	280.000,00 €
Provincia autonoma di Bolzano *	0,82%	287.000,00 €
Provincia autonoma di Trento *	0,84%	294.000,00 €
Piemonte	7,18%	2.513.000,00 €
Puglia	6,98%	2.443.000,00 €
Sardegna	2,96%	1.036.000,00 €
Sicilia	9,19%	3.216.500,00 €
Toscana	6,56%	2.296.000,00 €
Umbria	1,64%	574.000,00 €
Valle d'Aosta	0,29%	101.500,00 €
Veneto	7,28%	2.548.000,00 €
TOTALE	100,00%	35.000.000,00 €

* Le quote di riparto teorico riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, ai sensi dell'art.2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.